



CORTE
DEI CONTI
EUROPEA

IT

Parere 02/2024

(presentato in virtù dell'articolo 322, paragrafo 1, del TFUE)

**riguardante la proposta
di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio
che istituisce il programma
per l'industria europea
della difesa e un quadro
di misure per garantire
la disponibilità
e l'approvvigionamento
tempestivi di prodotti
per la difesa (EDIP)
[Fascicolo interistituzionale
2024/0061(COD)
del 5 marzo 2024]**

Indice

	Paragrafo
Introduzione	01 - 13
Contesto	01 - 07
Estensione, tempistica e limitazioni del presente parere	08 - 13
Estensione	08 - 10
Tempistica	11
Limitazioni	12 - 13
Osservazioni di carattere generale	14 - 21
Deroghe al regolamento finanziario	21
Osservazioni specifiche	22 - 64
Relazione	22 - 23
Valutazione dei bisogni	22 - 23
Capo I della proposta – Disposizioni generali	24 - 25
Capo II della proposta	26 - 48
Sezione 1: disposizioni generali applicabili al programma e allo strumento di sostegno per l'Ucraina	26 - 30
Sezione 2: il programma	31 - 46
Sezione 3: lo strumento di sostegno per l'Ucraina	47 - 48
Capo IV della proposta – Sicurezza dell'approvvigionamento	49 - 52
Sezione 1: Preparazione (articoli 34-39 della proposta)	49
Sezione 2: Sorveglianza e monitoraggio della catena di approvvigionamento (articoli 40 e 41 della proposta)	50 - 51
Sezioni 3 e 4: situazione di crisi di approvvigionamento e di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza (articoli 43-56 della proposta)	52
Capo V della proposta – Governance, valutazione e controllo	53 - 58
Consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa e la procedura di comitato (articoli 57 e 58 della proposta)	53
Accordo quadro con l'Ucraina (articolo 59 della proposta)	54 - 55
Valutazione del programma (articolo 66 della proposta)	56 - 58

Quadro di monitoraggio della performance 59 - 64

Osservazioni conclusive 65 - 69

Riepilogo dei suggerimenti

Suggerimenti di redazione 70

Allegati

Allegato I – Panoramica dell’assetto istituzionale europeo in materia di difesa

Allegato II – Deroghe al regolamento finanziario

Abbreviazioni

Introduzione

Contesto

01 A fronte del ritorno della guerra ad alta intensità nel continente europeo con l'aggressione bellica della Russia contro l'Ucraina nel 2022, il tema della difesa è venuto alla ribalta nell'agenda dell'UE. A seguito della dichiarazione di Versailles dell'11 marzo 2022, nel maggio 2022 la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno adottato la comunicazione congiunta sull'analisi delle carenze di investimenti nel settore della difesa e sulle prospettive di percorso¹.

02 Da allora sono state presentate diverse misure a breve termine.

- o È stata istituita la [task force per le acquisizioni congiunte nel settore della difesa](#) per collaborare con gli Stati membri e sostenere il coordinamento delle loro esigenze in materia di appalti a brevissimo termine.
- o È stato concepito lo [strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni](#) (EDIRPA) per incentivare la cooperazione tra gli Stati membri nell'acquisizione dei materiali di difesa più urgenti mediante l'erogazione di sostegno finanziario. Adottato il 18 ottobre 2023, l'EDIRPA giungerà a termine il 31 dicembre 2025.
- o Il [regolamento sul sostegno alla produzione di munizioni](#)² (ASAP), per la consegna e l'acquisizione congiunta di munizioni per l'Ucraina. Adottato il 20 luglio 2023, l'ASAP giungerà a termine il 30 giugno 2025.

03 La Commissione aveva già adottato il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (EDIDP) e il Fondo europeo per la difesa (FED) per promuovere la ricerca e lo sviluppo nel settore della difesa.

¹ JOIN(2022) 24.

² Regolamento (UE) 2023/1525.

04 Nelle conclusioni del dicembre 2023, il [Consiglio europeo](#) ha sottolineato che occorre fare di più per conseguire gli obiettivi dell'UE di aumentare la prontezza alla difesa. Ha inoltre evidenziato la necessità di rafforzare la base industriale e tecnologica di difesa europea (*European defence technological and industrial base – EDTIB*).

05 Il 5 marzo 2024 la Commissione ha pubblicato la propria proposta per istituire il programma per l'industria europea della difesa e un quadro di misure per garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa (EDIP)³. Questo pacchetto è di seguito denominato "la proposta". L'obiettivo della proposta è fornire un maggiore sostegno a medio termine, per conciliare le esigenze urgenti con una prospettiva di più lungo periodo, da qui alla fine dell'attuale quadro finanziario pluriennale.

06 L'articolo 1 della proposta stabilisce le componenti di questa serie di misure, ossia l'istituzione del programma europeo per il settore industriale della difesa (il "programma"), lo strumento di sostegno per l'Ucraina, la struttura per un programma europeo di armamento, un quadro giuridico volto a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e l'istituzione di un consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa.

07 Parallelamente alla proposta, la Commissione ha pubblicato la strategia industriale europea per la difesa (*European defence industrial strategy – EDIS*)⁴. La strategia definisce le principali iniziative strategiche volte ad aumentare la capacità dell'UE di rispondere alle minacce alla sicurezza rafforzando l'industria europea della difesa e promuovendo il coordinamento degli investimenti degli Stati membri nel settore della difesa. L'orizzonte temporale della strategia va oltre l'attuale quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e comprende obiettivi quantificati da conseguire entro il 2030. L'EDIP è il principale strumento attraverso il quale la Commissione intende attuare l'EDIS per il periodo compreso tra l'adozione della proposta e il 2027.

³ [COM\(2024\) 150](#).

⁴ [JOIN\(2024\) 10](#).

Estensione, tempistica e limitazioni del presente parere

Estensione

08 Il parere della Corte verte sulla proposta, comprese la scheda finanziaria legislativa e la relazione afferenti. La Corte fa inoltre riferimento sia al documento di lavoro dei servizi della Commissione (SWD) sull'EDIP⁵ che all'EDIS, ove ritenuto opportuno.

09 La Corte ha consultato la direzione generale per l'Industria della difesa e lo spazio della Commissione e l'Agenzia europea per la difesa (AED). Sono stati inoltre interpellati il Segretariato del Consiglio, la sottocommissione per la sicurezza e la difesa del Parlamento europeo, rappresentanti dell'industria e gruppi di riflessione. La disamina è stata integrata da un'analisi dei lavori di ricerca condotti da fonti quali il servizio di ricerca del Parlamento europeo.

10 Nel parere, la Corte esprime il proprio punto di vista sulla proposta e contribuisce alla procedura legislativa, suggerendo come chiarire alcune parti della proposta che potrebbero avere un impatto sulla gestione finanziaria dei fondi dell'UE.

Tempistica

11 La Commissione ha pubblicato la proposta il 5 marzo 2024. La base giuridica della proposta implica l'obbligo di consultare la Corte dei conti europea⁶. Il 19 aprile 2024 il Consiglio ha presentato una richiesta formale di parere della Corte, invitando quest'ultima a presentarlo entro il 31 ottobre 2024. Il presente parere assolve l'obbligo di consultazione.

⁵ C(2024) 4822.

⁶ Articolo 322, paragrafo 1, lettera a), del [trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#).

Limitazioni

12 La Corte segnala che, ai sensi dell'articolo 34 del regolamento finanziario⁷, deve essere eseguita una valutazione d'impatto *ex ante* prima di presentare una proposta con un impatto economico, ambientale e sociale significativo. Invece, come già evidenziato nei precedenti pareri della Corte sulle proposte che istituiscono lo strumento per l'Ucraina⁸ e lo strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali⁹, si osserva che ancora una volta non è stata condotta una siffatta valutazione d'impatto. Nella relazione che accompagna la proposta, la Commissione ha dichiarato che ciò era dovuto alla "urgenza della proposta"¹⁰. La Corte sottolinea che la valutazione d'impatto *ex ante* dovrebbe essere omessa soltanto in circostanze eccezionali.

13 L'8 luglio 2024 la Commissione ha pubblicato un documento di lavoro dei propri servizi per spiegare la necessità di un'azione dell'UE e fornire informazioni sulla logica alla base della proposta. Tuttavia, il documento di lavoro dei servizi della Commissione e la scheda finanziaria legislativa della proposta hanno fornito delucidazioni limitate per quanto riguarda una serie di elementi (cfr. paragrafi [16](#), [22](#) e [23](#), [40](#) e [60](#)). La limitatezza di queste informazioni impedisce alla Corte di esprimere un parere pienamente informato.

⁷ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

⁸ Parere 03/2023.

⁹ Parere 01/2024.

¹⁰ COM(2024) 150, pag. 11.

Osservazioni di carattere generale

14 La Corte constata che la proposta è intesa come il primo passo nell'attuazione dell'EDIS, che definisce i mezzi dell'UE e i suoi obiettivi per il 2030 al fine di rafforzare la resilienza dell'industria europea della difesa. Osserva che la consultazione sull'EDIS, condotta tra ottobre e dicembre 2023, era sostenuta da cinque documenti tematici che illustravano il contesto generale e i principali nodi individuati dalla Commissione. Tuttavia, i documenti di consultazione non esponevano le caratteristiche dei vari strumenti d'intervento (come il meccanismo europeo di vendite militari o lo strumento di sostegno per l'Ucraina) che sono stati successivamente inclusi nella proposta EDIP. La consultazione formale sulla proposta legislativa si è svolta dopo la pubblicazione di quest'ultima e, pertanto, la Commissione potrebbe non aver ricevuto un riscontro esaustivo su tutti gli aspetti della proposta stessa.

15 Nella relazione speciale relativa all'azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa¹¹, la Corte ha raccomandato alla Commissione di elaborare una strategia a lungo termine per il Fondo europeo per la difesa al fine di rafforzare la presenza di tecnologie sviluppate nel settore della difesa dell'UE. A tale riguardo, la Corte esprime soddisfazione per l'obiettivo della proposta di promuovere l'industrializzazione e la commercializzazione dei prodotti per la difesa sviluppati con il sostegno del FED. Accoglie inoltre con favore la possibilità per la Commissione di individuare progetti europei di interesse comune nel settore della difesa al fine di sviluppare capacità di difesa europee. Tuttavia, la relazione speciale della Corte ha anche evidenziato che lo sviluppo di tali capacità avviene nel lungo periodo e richiede una prospettiva pluriennale per influenzare le decisioni dell'industria della difesa. A tale proposito, la Corte osserva che l'orizzonte temporale per l'attuazione della proposta è di soli due anni (2026 e 2027). Per sfruttare appieno i benefici del sostegno di bilancio dell'UE, **la Commissione dovrebbe considerare** di integrare l'EDIS con una strategia di finanziamento a lungo termine per l'EDTIB nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale.

16 La Corte ha inoltre sottolineato che l'attuazione dell'azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa richiedeva ingenti risorse e competenze notevoli, con conseguenti sfide operative per la Commissione in termini di svolgimento del processo di valutazione e aggiudicazione entro un termine ragionevole. Osserva che, nella scheda finanziaria legislativa della proposta, la Commissione stima le risorse necessarie per l'attuazione del programma. Tuttavia, non vi è alcuna analisi che spieghi come

¹¹ Relazione speciale 10/2023.

siano stati calcolati tali bisogni e non vi sono informazioni, né nella scheda finanziaria legislativa né nel documento di lavoro dei servizi della Commissione, su come si possano assicurare tempestivamente tali risorse per l'attuazione del programma.

17 Nell'analisi sulla difesa europea¹², la Corte aveva sottolineato che il processo di pianificazione delle capacità di difesa dell'UE coinvolge molti portatori di interessi e si basa su una struttura di governance complessa. Nell'ambito di tale struttura, le priorità in materia di capacità di difesa sono definite da accordi intergovernativi nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (PESC), mentre il bilancio dell'UE è eseguito dalla Commissione europea sotto la supervisione del Parlamento europeo. Si rimanda all'*allegato I* per una panoramica delle principali disposizioni istituzionali connesse alla PESC e al paragrafo **53** per le considerazioni sul coordinamento tra il programma e la PESC. Pur riconoscendo che gli accordi istituzionali esulano dall'oggetto della proposta, **la Commissione e i colegislatori dovrebbero considerare** il rischio di sovrapposizioni e sfide nella conduzione delle valutazioni e degli audit che scaturisce da un quadro così complesso.

18 La Corte osserva che in alcuni casi, come per il fondo per accelerare la trasformazione delle catene di approvvigionamento della difesa (*Fund to Accelerate defence Supply chains Transformation – FAST*)¹³ o il meccanismo europeo di vendite militari¹⁴, la proposta non contiene disposizioni di attuazione. Queste saranno stabilite solo in una data successiva mediante atti di esecuzione, che non prevedono la possibilità di un controllo da parte del Parlamento europeo. Si rimanda anche ai paragrafi **40** e **46**.

19 Nella relazione speciale sulle iniziative per ridurre la grande corruzione in Ucraina¹⁵, la Corte ha concluso che la grande corruzione rimaneva un problema pervasivo che richiedeva un sistema rafforzato di rendicontazione e monitoraggio e condizioni più rigorose per il sostegno dell'UE al bilancio. A tale riguardo, la Corte osserva che la proposta non contiene disposizioni specifiche per quanto riguarda l'attuazione dello strumento di sostegno per l'Ucraina. Applica disposizioni analoghe a quelle per gli Stati membri, *mutatis mutandis*, sebbene gli obiettivi dello strumento, la fonte di finanziamento di bilancio e la base giuridica siano diversi e vi sia un accresciuto rischio di corruzione in Ucraina. Inoltre, le disposizioni in materia di monitoraggio e

¹² [Analisi 09/2019](#).

¹³ Articolo 19 della proposta.

¹⁴ Articolo 14 della proposta.

¹⁵ [Relazione speciale 23/2021](#).

comunicazione verranno a quanto pare definite in un futuro accordo quadro negoziato con le autorità ucraine. In tale contesto, **la Commissione e i colegislatori dovrebbero considerare** di introdurre meccanismi di rendicontabilità specifici per l'attuazione del programma in Ucraina. Tali meccanismi dovrebbero riflettere l'accresciuto rischio di corruzione e prevedere garanzie minime per quanto riguarda le attività di controllo, monitoraggio e rendicontazione come base per i futuri negoziati con le autorità ucraine. Si rimanda anche ai paragrafi [47](#), [48](#), [54](#), [55](#) e [64](#).

20 La Corte osserva che la proposta stabilisce obiettivi ambiziosi e comprende un'ampia gamma di azioni ammissibili con limitati orientamenti sui criteri da utilizzare per selezionare i progetti ammissibili al sostegno finanziario dell'UE, in particolare considerando che l'attuazione durerà due anni (2026 e 2027). A tale riguardo, la Corte segnala che la dotazione finanziaria di cui all'articolo 5 della proposta, pari a 1,5 miliardi di euro, rischia di non essere commisurata agli obiettivi dichiarati all'articolo 4. Inoltre, le risorse dell'UE rischiano di andare disperse in una vasta rosa di progetti potenzialmente privi di un impatto tangibile a livello di Unione. Per considerazioni più dettagliate si rimanda ai paragrafi [38](#) e [43](#).

Deroghe al regolamento finanziario

21 Agli articoli 5, 8, 17 e 35 della proposta sono previste sei deroghe al [regolamento finanziario](#). Benché il regolamento finanziario preveda che le deroghe di una proposta legislativa alle sue disposizioni (diverse da quelle di cui al titolo II del regolamento finanziario) siano motivate nei considerando e nella relazione allegata alla proposta, non è stato possibile trovare una motivazione per le deroghe previste all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 35. La capacità della Corte di valutare lo scopo e la portata di tali deroghe ne è risultata pertanto limitata. Per considerazioni specifiche sulle diverse deroghe al regolamento finanziario, si rimanda ai paragrafi [34](#), [44](#) e [49](#), nonché all'*allegato II*. In linea di principio, la Corte sottolinea l'importanza di mantenere al minimo le deroghe al regolamento finanziario e la necessità di motivarne l'impiego.

Osservazioni specifiche

Relazione

Valutazione dei bisogni

22 Nella relazione si afferma che la Commissione ha proposto l'EDIP allo scopo di conciliare "l'urgenza con le prospettive di lungo termine". Ha inoltre deciso "di passare rapidamente dall'adozione di risposte di emergenza puntuali, nel luglio (ASAP) e nell'ottobre (EDIRPA)2023, all'adozione di un approccio più strutturale per affrontare le conseguenze a lungo termine per l'EDTIB e continuare a sostenere l'Ucraina" (cfr. anche paragrafo 02). Tuttavia, pur riconoscendo la limitatezza della dotazione finanziaria di 1,5 miliardi di euro prevista dalla proposta, il documento di lavoro dei servizi della Commissione non valuta il sostegno di bilancio dell'UE che sarebbe necessario per attuare gli strumenti d'intervento proposti.

23 Il documento di lavoro dei servizi della Commissione precisa che si tratta di preservare la capacità di reagire alle possibili evoluzioni della situazione geopolitica e alle necessità degli Stati membri dell'UE. In assenza di spiegazioni nel documento di lavoro dei servizi della Commissione o di indicazione degli elementi probatori sottostanti alla proposta e dei costi stimati, la Corte non ha potuto valutare se la dotazione finanziaria fosse commisurata alle ambizioni del programma.

Capo I della proposta – Disposizioni generali

24 Le disposizioni generali descrivono l'oggetto, che consta dei seguenti elementi:

- l'istituzione del programma (comprendente misure per rafforzare l'EDTIB e FAST) nonché dello strumento di sostegno per l'Ucraina (capo II);
- un quadro giuridico che stabilisce i requisiti e le procedure necessarie per la costituzione della struttura per un programma europeo di armamento (capo III);
- un quadro giuridico studiato per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di prodotti per la difesa (capo IV);
- l'istituzione di un consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa (capo V).

25 L'articolo 2 fornisce un elenco di definizioni formulate ai fini del regolamento proposto. **La Commissione e i colegislatori dovrebbero** considerare di fornire definizioni aggiuntive (cfr. paragrafi [39](#), [41](#), [43](#), [45](#) e [51](#)).

Capo II della proposta

Sezione 1: disposizioni generali applicabili al programma e allo strumento di sostegno per l'Ucraina

Uso di finanziamenti non collegati ai costi (articolo 3 della proposta)

26 La proposta (articolo 3) sottolinea che il programma può essere attuato mediante finanziamenti non collegati ai costi, una forma di finanziamento introdotta nel regolamento finanziario del 2018 per semplificare l'attuazione delle politiche e migliorare il monitoraggio della performance. Tuttavia, i precedenti audit della Corte hanno messo in luce carenze nell'attuazione di tale forma di finanziamento in vari settori di spesa dell'UE. Ad esempio, la Corte ha affermato, nel recente parere sullo strumento per l'Ucraina, che gli accordi di finanziamento per il sostegno dell'UE al bilancio dell'Ucraina non avevano sempre definito chiaramente le tappe in base alle quali misurare "progressi soddisfacenti"¹⁶. Ha inoltre segnalato che non era chiaro in che modo la Commissione avessero determinato gli importi dei pagamenti eseguiti a favore degli Stati membri nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza¹⁷. La metodologia per calcolare la sospensione dei pagamenti quando i traguardi e gli obiettivi non sono stati raggiunti in modo soddisfacente implica l'applicazione di molti criteri soggettivi, circostanza che può portare a varie interpretazioni¹⁸. Infine, la Corte ha anche rilevato che l'audit della Commissione sui finanziamenti non collegati ai costi si è concentrato principalmente sul conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, senza tenere in debita considerazione il rispetto delle norme nazionali e dell'UE. La Corte ha pertanto invitato la Commissione a colmare la lacuna esistente a livello dell'UE per quanto riguarda le garanzie sulla conformità alle norme nazionali e dell'UE¹⁹.

¹⁶ Parere 03/2023, paragrafo 33.

¹⁷ Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2021, paragrafo 10.28.

¹⁸ Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2022, paragrafo 11.19.

¹⁹ Relazione speciale 07/2023, paragrafo 93 e raccomandazione 3.

27 A tale riguardo, la Corte osserva che la proposta non prevede disposizioni di attuazione relative ai finanziamenti non collegati ai costi. La Corte è consapevole del fatto che i programmi di lavoro della Commissione definiranno questi ultimi in modo da riflettere l'atteso conseguimento di risultati in riferimento a pacchetti di lavoro, traguardi od obiettivi della procedura di appalto comune²⁰. In tale contesto, nei programmi di lavoro **la Commissione dovrebbe considerare** di definire chiaramente le azioni sovvenzionate mediante finanziamenti non collegati ai costi, i traguardi per l'attuazione dell'azione e le conseguenze finanziarie ogniqualvolta non venga raggiunto un traguardo o un valore-obiettivo.

28 In aggiunta, la Corte osserva che, al fine di garantire un'applicazione uniforme, alcune disposizioni specifiche contenute nella proposta richiedono orientamenti attuativi nel contesto dei finanziamenti non collegati ai costi.

- L'articolo 7 sottolinea che un beneficiario può ricevere un sostegno finanziario da più strumenti dell'UE, ma stabilisce che il sostegno cumulativo dell'UE non possa superare i costi totali ammissibili e che il contributo dell'UE proveniente da strumenti diversi non possa riguardare gli stessi costi.
- L'articolo 8 stabilisce che la Commissione possa procedere a un recupero, qualora il beneficiario realizzi un profitto che sarà calcolato come la differenza tra le entrate e i costi ammissibili dell'azione.
- L'articolo 17 stabilisce il contributo finanziario massimo dell'UE per le attività ammissibili in percentuale dei costi ammissibili.

Nel contesto delle azioni ammissibili destinatarie di finanziamenti non collegati ai costi e al fine di eludere il rischio di sovracompensazione, **la Commissione dovrebbe considerare** di chiarire:

- gli obblighi minimi di controllo per dimostrare che gli importi percepiti come sovvenzioni non superano l'importo totale dei costi ammissibili e non riguardano gli stessi costi, come previsto dall'articolo 7;
- la base dei costi da utilizzare per stimare il surplus di cui all'articolo 8;
- la base dei costi da utilizzare per determinare il finanziamento massimo dell'UE di cui all'articolo 17;

²⁰ Considerando 20 e 21 della proposta.

- o le misure di controllo per fare in modo che sia verificato e confermato il rispetto delle norme nazionali e dell'UE.

29 A sua volta, la sezione 2.2.1 della scheda finanziaria legislativa, nel descrivere il meccanismo di finanziamento, fa riferimento alle opzioni semplificate in materia di costi. Si legge che la Commissione può ricorrere a opzioni semplificate in materia di costi al fine di ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari e concentrare gli sforzi sui risultati delle azioni. Sebbene la Corte ritenga in generale che le opzioni semplificate in materia di costi siano meno soggette a errori, è molto importante stabilire una metodologia solida, come indicato nella relazione sulle nuove opzioni per il finanziamento dei progetti di sviluppo rurale²¹. La Corte è a conoscenza del fatto che esiste già una metodologia per sostenere l'attuazione dell'EDIRPA per quanto riguarda il sostegno di bilancio connesso agli appalti. Tuttavia, come sottolineato al paragrafo 58, non è stata ancora effettuata alcuna valutazione *ex post* dell'EDIRPA. Se la Commissione decidesse di utilizzare tale opzione di finanziamento al di là delle attività di cooperazione connesse agli appalti, la Corte sottolinea che sarebbe necessario sviluppare rapidamente una solida metodologia, tenendo conto dell'orizzonte temporale limitato del programma. **La Commissione dovrebbe considerare** di chiarire l'estensione delle attività ammissibili che possono beneficiare di finanziamenti non collegati ai costi. **Dovrebbe inoltre considerare** di chiarire i principi alla base delle stime dei costi utilizzate per valutare l'adeguatezza del sostegno di bilancio dell'UE sotto forma di finanziamenti non collegati ai costi e opzioni semplificate in materia di costi.

Dotazione finanziaria (articoli 5 e 6 della proposta)

30 L'articolo 5 della proposta stabilisce due linee di bilancio distinte: una per le azioni di rafforzamento dell'EDTIB e l'altra per le azioni di rafforzamento della base industriale e tecnologica di difesa (*defence technological and industrial base – DTIB*) ucraina. La Corte osserva che al programma è stata assegnata una dotazione di 1,5 miliardi di euro. Quanto al rafforzamento della DTIB ucraina (cfr. anche paragrafi 47 e 48), rileva che non è stabilita una dotazione finanziaria fissa a favore dello strumento di sostegno per l'Ucraina. Gli Stati membri hanno convenuto²² di utilizzare i profitti ottenuti investendo i beni russi congelati per sostenere l'Ucraina, la sua ripresa e ricostruzione, nonché la sua autodifesa dalla guerra di aggressione della Russia. Nel quadro di tale accordo, il 90 % dei profitti ottenuti da beni russi congelati è

²¹ Relazione speciale 11/2018.

²² Decisione (PESC) 2024/1470 del Consiglio e regolamento (UE) 2024/1469 del Consiglio, del 21 maggio 2024.

stato assegnato allo strumento europeo per la pace e il 10 % è stato assegnato allo strumento per l'Ucraina. Il 26 luglio 2024 è stato messo a disposizione il primo trasferimento di 1,5 miliardi di euro. L'assegnazione delle risorse deve essere rivista con cadenza annuale e una percentuale di tali entrate potrebbe, in futuro, essere destinata allo strumento di sostegno per l'Ucraina, opzione prevista all'articolo 6, paragrafo 2, e menzionata al considerando 9. La Corte desidera sottolineare che tale fonte di finanziamento è caratterizzata da un rischio di prevedibilità in termini di importo e di durata. Ciò potrebbe creare difficoltà operative alla Commissione al momento di attuare lo strumento di sostegno per l'Ucraina.

Sezione 2: il programma

Sinergie nell'UE con il FESR e il FSE+ (articolo 7 della proposta)

31 L'articolo 7 della proposta raccomanda di attuare il programma in sinergia con altri programmi dell'UE. La Corte segnala che l'impiego di altri fondi per integrare azioni finanziate dal programma dovrebbe essere sottoposto ad attenta valutazione. Ciò è necessario per scongiurare il rischio di utilizzare finanziamenti che inizialmente erano stati destinati per contribuire a obiettivi diversi da quelli del programma.

32 Inoltre, la Corte osserva che l'attuazione della proposta può comportare l'attribuzione di **marchi di eccellenza** alle imprese nell'ambito della DTIB. Il marchio di eccellenza è un contrassegno attribuito a progetti ammissibili al finanziamento dell'UE che, pur soddisfacendo i requisiti previsti da un particolare strumento dell'Unione, non ha beneficiato del relativo sostegno finanziario a causa delle limitate risorse finanziarie dello strumento stesso. L'obiettivo generale di questo contrassegno è consentire ai progetti candidati di beneficiare di altri programmi di sostegno dell'UE o degli Stati membri al fine di promuovere la partecipazione delle imprese ai programmi. In tale contesto, la Corte fa riferimento alla relazione sulle sinergie tra Orizzonte 2020 e i Fondi strutturali e di investimento europei²³, in cui ha rilevato che uno strumento analogo è stato utilizzato solo in misura limitata a causa di ostacoli amministrativi e della mancanza di informazioni sui progetti. La Corte ritiene che la proposta di per sé non assicura l'impiego dei marchi di eccellenza. Nel corso dell'attuazione sarebbero necessari notevoli sforzi per garantire l'adozione del marchio di eccellenza.

²³ Relazione speciale 23/2022.

Gestione indiretta (articolo 8 della proposta)

33 Ai sensi dell'articolo 8 della proposta, il programma può essere attuato in regime di gestione diretta o indiretta. Nella relazione speciale sull'azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa²⁴, la Corte ha raccomandato alla Commissione di prendere in considerazione un più ampio ricorso alla gestione indiretta quale opzione per i progetti del FED, al fine di contenere i rischi derivanti dalla scarsità di risorse umane all'interno della Commissione. La Corte pertanto appoggia questa flessibilità per assicurare la tempestiva attuazione del programma. Tuttavia, è possibile che gli accordi di delega non siano sempre espliciti circa i meccanismi di rendicontabilità. Pertanto, al fine di migliorare la rendicontabilità quando viene scelta la gestione indiretta dei fondi UE nel settore della difesa, la **Commissione e i legislatori dovrebbero considerare** di introdurre l'obbligo esplicito per gli accordi di delega sottoscritti dalla Commissione di ribadire i diritti di audit della Corte.

Retroattività del sostegno di bilancio (articolo 8 della proposta)

34 Inoltre, l'articolo 8 della proposta introduce una deroga all'articolo 193, paragrafo 2, del regolamento finanziario, in base alla quale le sovvenzioni dell'UE possono riguardare "azioni avviate e costi sostenuti prima della data di presentazione della proposta relativa a tali azioni, a condizione che tali azioni non siano state avviate prima del 5 marzo 2024 e non siano state completate prima della firma della convenzione di sovvenzione". Dal considerando 23 si evince che lo scopo di tale deroga è consentire la continuità delle possibilità di finanziamento per le azioni che avrebbero potuto essere sostenute dai finanziamenti del 2024 nell'ambito dell'ASAP e dell'EDIRPA. Tuttavia, la Corte osserva che la portata delle azioni ammissibili di cui alla proposta è più ampia rispetto all'ASAP e all'EDIRPA. Inoltre, la Corte osserva che il periodo compreso tra il 5 marzo 2024 e l'adozione definitiva della proposta potrebbe essere ben superiore a 1 anno. Ciò potrebbe comportare il rischio di finanziare attività che sarebbero state svolte anche senza il sostegno dell'UE. Inoltre, potrebbe incidere sulla disponibilità di documenti a sostegno dell'ammissibilità dei costi dichiarati e, quindi, sulla capacità della Corte di svolgere gli audit. **La Commissione e i legislatori dovrebbero pertanto considerare** due aspetti: innanzitutto, se l'ambito di applicazione della deroga di cui all'articolo 8 sia adatto a conseguire l'obiettivo perseguito e, in secondo luogo, se esso sia adeguato, alla luce della tempistica di adozione della proposta.

²⁴ Relazione speciale 10/2023.

Recupero degli utili realizzati dai beneficiari (articolo 8)

35 L'articolo 8 della proposta sottolinea che la Commissione può recuperare la percentuale dei profitti dal contributo dell'UE. I profitti saranno calcolati come differenza tra le entrate e i costi ammissibili dell'azione, considerando che le entrate comprendono i finanziamenti dell'UE, i finanziamenti degli Stati membri e gli eventuali ricavi derivanti dall'azione. In tale contesto, la Corte osserva che il programma può sovvenzionare azioni quali un aumento della capacità produttiva o l'industrializzazione e la commercializzazione di prodotti per la difesa, che possono generare ricavi nel lungo periodo. Ogniqualvolta i prodotti per la difesa sottostanti generino profitti, gli importi recuperabili potrebbero essere significativi. Al fine di garantire la certezza del diritto per i beneficiari ed evitare sovracompenzazioni, **la Commissione dovrebbe considerare** di delineare la metodologia che prevede di utilizzare per determinare tali profitti. In alternativa, al fine di limitare gli oneri amministrativi e promuovere la partecipazione dell'industria, la Commissione potrebbe prendere in considerazione l'introduzione di un meccanismo chiaro e semplice (ad esempio, percentuali forfettarie per ridurre i costi ammissibili e i finanziamenti dell'UE a un livello tale da attenuare il rischio di sovracompenzazione).

Utilizzo di strutture situate in paesi terzi (articoli 10 e 21 della proposta)

36 Per motivi di coerenza con gli obiettivi della proposta di aumentare la prontezza alla difesa dell'EDTIB, il considerando 15 sottolinea che le infrastrutture, i beni e le risorse dei destinatari del programma dovrebbero essere situati sul territorio di uno Stato membro o di un paese associato. La proposta prevede però una deroga a tale principio laddove i destinatari non dispongano prontamente di alternative o di infrastrutture, strutture, beni o risorse pertinenti all'interno dello Spazio economico europeo. Si osserva che l'espressione "disporre prontamente" potrebbe essere interpretato in senso lato, il che potrebbe portare a un impiego diffuso di tale eccezione. **La Commissione e i colegislatori dovrebbero valutare** se l'ambito di applicazione di tale eccezione sia appropriato e coerente con il considerando 15 della proposta.

Definizione delle attività ammissibili e loro classificazione per priorità (articoli 11, 12 e 13 della proposta)

37 L'articolo 11 della proposta illustra le attività ammissibili al finanziamento nell'ambito del programma e prevede che il sostegno di bilancio possa essere attribuito, ad esempio, ad attività connesse:

- o alla cooperazione delle autorità pubbliche nelle procedure di appalto nel settore della difesa (paragrafo 2);

- o all'istituzione di partenariati industriali transfrontalieri, comprese le attività volte a coordinare l'approvvigionamento o la riserva e lo stoccaggio di componenti di prodotti per la difesa (paragrafo 3, lettera b));
- o alla costituzione e alla messa a disposizione di capacità di fabbricazione aggiuntive riservate di prodotti per la difesa (vale a dire capacità di fabbricazione che potrebbero essere necessarie in caso di emergenza e che sono altrimenti note come "strutture costantemente disponibili") (paragrafo 3, lettera c));
- o alle attività volte a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento e la resilienza (paragrafo 5, lettera b)).

Dato che il programma può essere attuato mediante sovvenzioni sulla base dei costi sostenuti, **la Commissione e i legislatori dovrebbero considerare** di chiarire quali costi possano essere ammissibili nell'ambito del programma e se i finanziamenti possano essere utilizzati per coprire l'acquisto di materie prime e prodotti intermedi a fini di stoccaggio, finanziando in tal modo il fabbisogno di capitale circolante dell'EDTIB.

38 La Corte osserva inoltre che l'articolo 11 comprende 14 esempi di azioni ammissibili che possono beneficiare del sostegno finanziario dell'UE, ma l'articolo 4 definisce in modo ampio l'obiettivo di assicurare "l'avvio e l'accelerazione dell'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali". In tale contesto e come sottolineato al paragrafo **20** del presente parere, **la Commissione e i legislatori dovrebbero considerare** di stabilire chiare priorità ai fini dell'assegnazione dei fondi dell'UE ai singoli progetti, onde scongiurare il rischio di dispersione delle risorse finanziarie dell'UE.

39 Agli articoli 12 e 13, **la Commissione e i legislatori dovrebbero considerare** di definire più esplicitamente le espressioni "azioni di appalto comune" e "azioni di rafforzamento industriale", poiché quest'ultima non è utilizzata all'articolo 11 né è definita all'articolo 2 della proposta. **Dovrebbero inoltre considerare** di rendere più esplicita nel testo la distinzione tra appalti comuni e appalti congiunti.

Meccanismo europeo di vendite militari (articolo 14 della proposta)

40 L'articolo 14, paragrafo 2, della proposta prevede che la Commissione elabori le specifiche tecniche per la piattaforma informatica istituzionale necessaria, la acquisti e istituisca un catalogo unico, centralizzato e aggiornato di prodotti per la difesa sviluppati dall'EDTIB. Dall'EDIS²⁵ si evince che questo catalogo è inteso come la prima fase di un progetto pilota volto a sviluppare un vero e proprio meccanismo europeo di vendite militari a partire dal 2028 e che la Commissione si propone di sviluppare la piattaforma sulla base di soluzioni esistenti, come la banca dati Euclid dell'AED. Considerando lo scarto temporale tra l'EDIS e l'EDIP, la Corte ritiene opportuno che la proposta stabilisca obiettivi intermedi per il periodo 2025-2027. **La Commissione e i legislatori dovrebbero considerare inoltre di:**

- chiarire se la piattaforma debba includere anche le caratteristiche di cui all'articolo 37 della proposta sull'agevolazione degli accordi di off-take;
- precisare la sfera di prodotti e imprese a cui è mirata la piattaforma e su cui dovrebbe vertere;
- fornire disposizioni attuative sulla governance e sull'amministrazione della piattaforma informatica.

La Corte osserva infine che, in funzione della portata e delle caratteristiche della piattaforma, i costi di sviluppo e manutenzione potrebbero essere ingenti. Inoltre, la Corte osserva che la riuscita operativa della piattaforma dipenderà dalla misura in cui sarà utilizzata dalle amministrazioni preposte agli appalti pubblici degli Stati membri, nonché dalla volontà del settore di fornire le informazioni richieste su base volontaria. In questo contesto, la Corte osserva che il documento di lavoro dei servizi della Commissione non valuta il rapporto costi/benefici atteso della piattaforma informatica a sostegno del catalogo europeo di prodotti per la difesa, che è previsto come componente del meccanismo europeo di vendite militari.

41 L'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), recita: “[...] la Commissione sostiene [...] la creazione di un pool per la prontezza industriale nel settore della difesa, per aumentare la disponibilità e accelerare i tempi di consegna dei prodotti per la difesa fabbricati nell'UE, garantendo un'opzione immediata e preferenziale di acquisto o uso/noleggio per gli Stati membri, i paesi associati e l'Ucraina”. Inoltre, l'articolo 14, paragrafo 3, sottolinea che la Commissione erogherà sostegno finanziario agli Stati membri per la costituzione di pool per la prontezza nel settore della difesa. Tuttavia, al

²⁵ JOIN(2024) 10, sezione 2.3 “Investire in Europa”.

di là degli obiettivi dichiarati, la Corte non ha individuato nella proposta una definizione dei pool per la prontezza nel settore della difesa. **La Commissione e i colegislatori dovrebbero considerare** di introdurre nel testo legislativo la definizione e le principali caratteristiche dei pool per la prontezza nel settore della difesa.

Progetti europei di interesse comune nel settore della difesa (articolo 15 della proposta)

42 La proposta conferisce alla Commissione la facoltà di individuare progetti europei di interesse comune nel settore della difesa. Questa disposizione è intesa a sostenere progetti su larga scala volti a sviluppare capacità che nessun singolo Stato membro potrebbe sviluppare o acquisire da solo. Tuttavia, la Corte osserva che l'orizzonte temporale per la realizzazione di tali progetti supererà probabilmente il periodo di attuazione dell'EDIP di due anni. Di conseguenza, sarà fondamentale assicurare finanziamenti a lungo termine per completare i progetti selezionati e trarne i benefici attesi. **La Commissione e i colegislatori dovrebbero pertanto considerare** di introdurre l'obbligo di assicurare un sostegno finanziario a lungo termine quale prerequisito per la selezione dei progetti europei di interesse comune nel settore della difesa.

Criteri di aggiudicazione o attribuzione (articolo 16 della proposta)

43 La proposta stabilisce quattro criteri di aggiudicazione o attribuzione da utilizzare per valutare le offerte ("proposte") ricevute in risposta ai programmi di lavoro annuali. Tra tali criteri rientrano la "prontezza industriale nel settore della difesa", la "resilienza industriale nel settore della difesa" e la "cooperazione industriale nel settore della difesa". Tuttavia, le espressioni "resilienza industriale nel settore della difesa" e "cooperazione industriale nel settore della difesa" non sono esplicitamente definite nella proposta e non sono menzionate all'articolo 4, che stabilisce gli obiettivi generali della proposta. Inoltre, la Corte ritiene che tali criteri siano semplicemente orientativi e insufficienti per stabilire una procedura di selezione trasparente o per indirizzare i finanziamenti verso i progetti che presentano il miglior rapporto qualità/prezzo. La Corte osserva che la Commissione intende fornire ulteriori dettagli sull'applicazione di questi criteri nei programmi di lavoro. **La Commissione e i colegislatori dovrebbero considerare** di allineare la terminologia utilizzata agli articoli 4 e 16 della proposta per assicurare la coerenza tra gli obiettivi della proposta e i criteri di aggiudicazione o attribuzione.

Contributo finanziario dell'UE (articolo 17 della proposta)

44 La proposta dispone quanto segue: “In deroga all’articolo 190 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il programma può finanziare fino al 100 % dei costi ammissibili”. Il considerando 18 sottolinea che tale deroga verrebbe applicata per coprire i costi derivanti dalla “complessità della cooperazione per gli appalti comuni”. Tuttavia, la Corte osserva che la deroga al regolamento finanziario, secondo l’ambito di applicazione previsto dall’articolo 17, riguarderebbe anche attività quali il rafforzamento della sicurezza dell’approvvigionamento e della resilienza, la formazione e il miglioramento del livello delle competenze del personale o l’acquisizione di sistemi di protezione fisica e informatica. **La Commissione e i colegislatori dovrebbero considerare** se l’ambito di applicazione della deroga di cui all’articolo 17 sia commisurato all’obiettivo dichiarato al considerando 18.

45 Inoltre, l’articolo 17 prevede che le attività ammissibili volte ad accelerare l’adattamento alle trasformazioni strutturali da parte delle capacità di produzione di prodotti della difesa possano beneficiare del sostegno di bilancio dell’UE oltre il massimale del 35 % previsto dalla proposta se “gli Stati membri concordano un approccio comune in materia di esportazioni per i prodotti per la difesa”. Ciò potrebbe comportare che gli Stati membri e la Commissione abbiano interpretazioni diverse di ciò che costituisca il soddisfacimento di tale condizione, con il conseguente rischio di una valutazione non uniforme. Al fine di assicurare l’uniformità nell’attuazione del programma, **la Commissione e i colegislatori dovrebbero considerare** di definire l’espressione “approccio comune alle esportazioni” all’articolo 2 della proposta.

Fondo per accelerare la trasformazione delle catene di approvvigionamento della difesa (articolo 19 della proposta)

46 La proposta prevede che la Commissione possa istituire un’operazione di finanziamento misto (che combina cioè forme di sostegno a fondo perduto e strumenti finanziari) nota come fondo per accelerare la trasformazione delle catene di approvvigionamento della difesa (*Fund to Accelerate defence Supply chains Transformation* – FAST). Il suo scopo è mobilitare e accelerare gli investimenti finalizzati ad aumentare le capacità di fabbricazione nel settore della difesa delle PMI e delle piccole *mid-cap*, nonché di ridurre i rischi di tali investimenti, offrendo finanziamenti in conto capitale e mediante debito. FAST sarà attuato conformemente alle disposizioni del programma InvestEU. Tuttavia, al di là degli obiettivi e dei beneficiari previsti, la Corte non ha riscontrato nella proposta alcuna disposizione di attuazione che stabilisca:

- la dotazione finanziaria di FAST;

- i criteri utilizzati per selezionare le entità beneficiarie degli investimenti e i tipi di strumenti finanziari;
- le eventuali relazioni con le azioni finanziate nell'ambito del programma;
- gli obblighi dei beneficiari;
- i principi di ripartizione dei rischi finanziari tra FAST e gli investitori privati;
- le modalità di monitoraggio per assicurare il conseguimento degli obiettivi;
- il diritto della Corte di accedere ai documenti e alle informazioni, ai sensi dell'articolo 287, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La Commissione e i legislatori dovrebbero pertanto considerare di fornire criteri generali per la selezione dei beneficiari del fondo e spiegare in che modo esso contribuirà al conseguimento degli obiettivi generali del programma. Inoltre, **la Commissione dovrebbe considerare** di stabilire modalità di monitoraggio specifiche per FAST e per la condivisione dei rischi con gli investitori privati.

Sezione 3: lo strumento di sostegno per l'Ucraina

47 La proposta prevede di istituire una dotazione separata, finanziata mediante contributi volontari e "pertinenti misure restrittive dell'Unione", destinata a sostenere azioni volte a rafforzare la DTIB ucraina. **La Commissione e i legislatori dovrebbero considerare** di includere disposizioni più dettagliate sulle pertinenti misure restrittive dell'UE per consentire di determinare con precisione l'importo delle entrate con destinazione specifica esterne assegnate all'Ucraina. Si rimanda anche al paragrafo **30** per le considerazioni sulle entrate straordinarie detenute da entità private derivanti da beni russi bloccati.

48 L'articolo 4 della proposta sottolinea che lo strumento di sostegno per l'Ucraina è concepito per contribuire alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della base industriale, tecnologica e industriale dell'Ucraina, rafforzare la cooperazione transfrontaliera e sostenere l'Ucraina nell'allineamento progressivo all'*acquis* dell'UE. La Corte osserva che gli obiettivi sono molto vasti, il che può creare difficoltà nella determinazione dei criteri operativi per l'assegnazione del sostegno di bilancio dell'UE. Ai sensi dell'articolo 20, inoltre, la Commissione dovrebbe gestire lo strumento di sostegno per l'Ucraina secondo norme analoghe a quelle del programma per quanto riguarda la forma di finanziamento dell'UE, i soggetti ammissibili e i criteri di aggiudicazione o attribuzione. La Corte osserva che la proposta, pertanto, non

stabilisce disposizioni specifiche relative all'attuazione dello strumento di sostegno per l'Ucraina e applica disposizioni analoghe a quelle riguardanti gli Stati membri. È adottato questo approccio sebbene gli obiettivi dello strumento, la fonte di finanziamento di bilancio e la base giuridica siano diversi e vi sia un accresciuto rischio di corruzione in Ucraina. In tale contesto, come sottolineato al paragrafo 19, **la Commissione e i legislatori dovrebbero considerare** di introdurre disposizioni specifiche per quanto riguarda l'attuazione dello strumento di sostegno per l'Ucraina. Ad esempio, potrebbero prendere in considerazione di:

- ridurre la portata delle azioni ammissibili a quelle necessarie per conseguire gli obiettivi dello strumento;
- elaborare criteri di aggiudicazione o attribuzione specifici;
- ovviare ai rischi dell'attuazione del programma attraverso finanziamenti non collegati ai costi nel contesto ucraino (cfr. paragrafi 26-29).

Inoltre, la Corte osserva che la definizione ampia degli obiettivi e il margine di manovra in termini di attuazione dello strumento di sostegno per l'Ucraina possono comportare sfide nella valutazione *ex post* della sua performance e nell'individuazione delle responsabilità degli organismi attuatori. Si rimanda al paragrafo 54 per considerazioni riguardanti l'accordo quadro con l'Ucraina.

Capo IV della proposta – Sicurezza dell'approvvigionamento

Sezione 1: Preparazione (articoli 34-39 della proposta)

49 L'articolo 35 della proposta introduce una deroga all'articolo 172 del regolamento finanziario, consentendo alla Commissione, in situazioni di estrema urgenza, di chiedere la consegna di beni o servizi prima della firma dei contratti definitivi. In considerazione dell'accresciuto rischio di contenzioso derivante dall'esecuzione di un contratto prima di finalizzare le condizioni giuridiche, **la Commissione e i legislatori dovrebbero considerare** di ridurre l'ambito di applicazione della deroga. Ad esempio, potrebbero subordinarla all'attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento o dello stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza.

Sezione 2: Sorveglianza e monitoraggio della catena di approvvigionamento (articoli 40 e 41 della proposta)

50 La proposta prevede che la Commissione effettui una mappatura della catena di approvvigionamento della difesa dell'UE e fornisca un'analisi dei punti di forza e di debolezza dell'UE per quanto riguarda la catena di approvvigionamento dei prodotti di rilevanza per le crisi. A tal fine, la Commissione utilizzerà informazioni pubblicamente disponibili e potrà anche presentare richieste di informazioni da fornire su base volontaria. Analogamente, l'articolo 41 stabilisce che la Commissione e gli Stati membri possono presentare richieste di informazioni, da fornire su base volontaria, per monitorare la catena di approvvigionamento della difesa. Infine, il considerando 56 della proposta sottolinea che la Commissione dovrebbe fornire mezzi standardizzati e sicuri per qualsiasi raccolta di informazioni, riducendo al minimo l'onere per le imprese che rispondono a tale monitoraggio e garantendo che le informazioni acquisite possano essere raccolte in modo significativo. Per rafforzare la completezza delle informazioni ricevute, **la Commissione dovrebbe considerare** di inserire l'obbligo di rispondere a tali richieste di dati nelle convenzioni di sovvenzione concluse con i beneficiari del programma.

51 L'articolo 42 della proposta impone agli Stati membri, nell'individuare gli operatori chiave del mercato, di comunicare qualsiasi evento importante che possa ostacolare il regolare svolgimento delle attività condotte. Al fine di promuovere un'attuazione uniforme, **la Commissione e i colegislatori dovrebbero considerare** di fornire una definizione più precisa di "eventi importanti", chiarire la portata delle attività che gli Stati membri devono intraprendere e specificare quali informazioni vadano comunicate.

Sezioni 3 e 4: situazione di crisi di approvvigionamento e di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza (articoli 43-56 della proposta)

52 In seguito all'attivazione, da parte del Consiglio europeo, dello stato di crisi di approvvigionamento di cui all'articolo 44 o dello stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza di cui all'articolo 48, la proposta conferisce alla Commissione la facoltà di inviare richieste di informazioni alle imprese pertinenti e di notificare gli ordini classificati come prioritari e le richieste classificate come prioritarie. La proposta conferisce alla Commissione il potere di infliggere ammende, ad esempio in caso di negligenza grave o inadempienza di tali richieste oppure per aver fornito informazioni incomplete o fuorvianti (articolo 55). Tuttavia, tali poteri sono soggetti a condizioni che possono ostacolarne l'effettivo e tempestivo esercizio.

- In forza degli articoli 46 e 49, la presentazione di una richiesta di informazioni richiede il previo consenso dello Stato membro in cui l'impresa è stabilita e l'impresa può decidere di non dare seguito alla richiesta se ha "sufficienti motivi" per farlo.
- Ai sensi dell'articolo 47, la notifica di un ordine classificato come prioritario richiede una richiesta da parte di uno Stato membro e l'approvazione *ex ante* dello Stato membro in cui è stabilita l'impresa. Inoltre, l'impresa può declinare l'ordine se fornisce "una giustificazione dettagliata".
- Analogamente, ai sensi dell'articolo 50, la decisione di emettere una richiesta classificata come prioritaria comporta una richiesta formale da parte di uno Stato membro e l'approvazione *ex ante* dello Stato membro in cui è stabilita l'impresa. Inoltre, l'impresa può decidere di non soddisfare la richiesta se ha "motivi sufficienti" per farlo.

La Corte sottolinea quindi che l'efficace funzionamento del meccanismo in questione dipenderà dalla volontà degli Stati membri di cooperare. La Corte sottolinea inoltre la difficoltà operativa per la Commissione di esercitare i poteri proposti e il rischio di azioni legali da parte delle imprese che potrebbero essere oggetto di sanzioni. **La Commissione e i legislatori dovrebbero pertanto considerare** di chiarire quali "motivi" e "giustificazioni dettagliate" possono consentire a un'impresa di declinare le richieste di informazioni, gli ordini classificati come prioritari e le richieste classificate come prioritarie.

Capo V della proposta – Governance, valutazione e controllo

Consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa e la procedura di comitato (articoli 57 e 58 della proposta)

53 La proposta istituisce il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, che riunisce la Commissione, gli Stati membri, l'alto rappresentante e capo dell'AED per fornire consulenza alla Commissione nell'attuazione del programma, anche individuando i settori prioritari di finanziamento e attivando i regimi di gestione delle crisi. Inoltre, nell'ambito dell'EDIS, detto consiglio svolgerà la funzione di programmazione e acquisizione congiunte dell'UE nel settore della difesa. Nell'ambito dell'attuazione dell'EDIP, il consiglio sarà presieduto dalla Commissione, mentre nell'ambito dell'EDIS sarà presieduto congiuntamente dalla Commissione e dall'alto rappresentante (che è anche a capo dell'AED). Inoltre, la proposta istituisce un comitato incaricato di sovrintendere all'adozione dei programmi di lavoro definiti dalla

Commissione, che sarà composto dalla Commissione e dagli Stati membri, con l'AED e il Servizio europeo per l'azione esterna in qualità di osservatori. La Corte riconosce la necessità di tali consessi di coordinamento per garantire la coerenza tra le decisioni PESC e la politica industriale della difesa e comprende i limiti giuridici che si applicano alla proposta. La Corte osserva tuttavia che il consiglio potrebbe non contribuire a semplificare il complesso quadro di governance evidenziato al paragrafo 17.

Accordo quadro con l'Ucraina (articolo 59 della proposta)

54 Per quanto riguarda lo strumento di sostegno per l'Ucraina, ai sensi dell'articolo 59 della proposta la Commissione deve concludere un accordo quadro con l'Ucraina, che preveda disposizioni attuative dettagliate per salvaguardare la sana gestione finanziaria e la trasparenza. Tuttavia, come sottolineato al paragrafo 19, i colegislatori potrebbero considerare di includere nella proposta obblighi minimi di controllo, monitoraggio e rendicontazione come base di riferimento per i futuri negoziati tra la Commissione e le autorità ucraine. Inoltre, **la Commissione e i colegislatori dovrebbero considerare** di rafforzare il contenuto dell'accordo quadro con l'Ucraina al fine di includere disposizioni attuative dettagliate, tra cui:

- o gli obiettivi e i bisogni specifici perseguiti dalle autorità ucraine;
- o l'individuazione delle autorità ucraine coinvolte nell'attuazione del programma e le rispettive responsabilità;
- o le sanzioni applicabili e il meccanismo di recupero in caso di violazioni dell'accordo e degli accordi a valle;
- o le modalità di monitoraggio, compresi gli indicatori di performance e le fonti di informazione utilizzati per quantificare le realizzazioni ottenute con lo strumento;
- o le pertinenti misure legislative, di regolamentazione e amministrative necessarie per far rispettare il diritto della Corte dei conti europea di accedere ai documenti e alle informazioni dei beneficiari ucraini per l'espletamento degli audit.

55 Inoltre, la Corte osserva che la proposta non fissa un termine ultimo entro il quale concludere l'accordo quadro con l'Ucraina. Considerando la breve durata dello strumento e il ruolo dell'accordo quadro nell'affermare i diritti della Corte dei conti europea di accedere ai documenti e alle informazioni dei beneficiari ucraini ai fini dell'espletamento degli audit, **la Commissione e i colegislatori dovrebbero considerare** di introdurre tale termine per garantire che tutti i pagamenti siano soggetti a solidi meccanismi di monitoraggio e di audit.

Valutazione del programma (articolo 66 della proposta)

56 La proposta prevede che la Commissione effettui una valutazione entro il 30 giugno 2027, con la quale vaglierà l'attuazione e i risultati del programma sulla base delle consultazioni con gli Stati membri e i principali portatori di interessi. La Corte accoglie con favore questo requisito, ma rileva che il termine ultimo per la valutazione è ambizioso, considerando il calendario della procedura legislativa ordinaria e il tempo necessario per attuare il programma e valutarne l'impatto. A tale riguardo, osserva che la valutazione dell'ASAP, effettuata dalla Commissione nel luglio 2024, si è svolta troppo presto dopo l'adozione della decisione di aggiudicazione del 15 marzo 2024. La tempistica prevista non ha consentito alla Commissione di valutare i risultati delle misure e la valutazione ha potuto riguardare solo il periodo di attuazione fino alla selezione finale dei beneficiari.

57 La Corte osserva che, nonostante tale limitazione, la valutazione sull'ASAP ha evidenziato la difficoltà per il comitato del programma di concordare la definizione delle attività ammissibili e l'assegnazione della dotazione finanziaria disponibile. In tale contesto, le raccomandazioni che emergono dalla valutazione, cioè di stabilire chiari collegamenti tra gli obiettivi strategici e le attività ammissibili, possono essere pertinenti anche per l'attuazione dell'EDIP, come si evidenzia ai paragrafi **37**, **38** e **43**. Nella valutazione si sottolinea inoltre che un importante fattore di successo nell'attuazione dell'ASAP sono state le attività di consultazione svolte a monte dalla Commissione per individuare le principali strozzature nella catena di approvvigionamento delle munizioni. A tale riguardo, la Corte osserva che l'EDIP coprirà un ventaglio più ampio di prodotti per la difesa rispetto all'ASAP in un periodo di attuazione limitato di due anni. Potrebbe pertanto risultare difficile per la Commissione individuare azioni prioritarie per l'assegnazione dei finanziamenti rispettando la tempistica prevista.

58 In aggiunta, la Corte osserva che gli altri programmi dell'UE a sostegno della EDTIB (l'EDIRPA, il FED, l'EDIDP) non sono ancora stati valutati *ex post*, in quanto non sono stati attuati per un periodo di tempo sufficientemente lungo (ad eccezione dell'EDIDP). Al momento dell'elaborazione del presente parere, la valutazione intermedia del FED era in corso, mentre la valutazione dell'EDIRPA era prevista per la fine del 2026 e il regolamento EDIDP non fissava alcun termine per la presentazione della relativa valutazione. Considerando l'importanza di tali valutazioni per migliorare l'elaborazione delle politiche e il calendario per la preparazione del prossimo quadro finanziario pluriennale, **la Commissione e i colegislatori dovrebbero considerare** di effettuare un'unica valutazione *ex post* dei suddetti programmi relativi alla difesa, per contribuire a indirizzare eventuali azioni o investimenti ulteriori dopo il 2027 e di

rinvia la valutazione finale dell'EDIP per tenere conto del lasso di tempo intercorso tra la pubblicazione della proposta e la sua adozione definitiva.

Quadro di monitoraggio della performance

59 La Corte appoggia l'istituzione di un solido quadro per la valutazione della performance. A tale riguardo, la sezione 1.4.4 della scheda finanziaria legislativa che accompagna la proposta prevede utili indicatori di performance ("indicatori di prestazione"), quali l'aumento della capacità di produzione dei prodotti per la difesa all'interno dell'UE o la riduzione dei *lead time* di produzione. Altri indicatori proposti sono più indicatori di realizzazione (come il numero di Stati membri che partecipano alla cooperazione per gli appalti comuni). Poiché l'elenco completo degli indicatori utilizzati per il monitoraggio sarà predisposto solo dal soggetto cui è affidata l'attuazione del programma, **la Commissione dovrebbe considerare** di fornire loro un elenco di indicatori chiave da utilizzare, che comprenda indicatori sia di realizzazione che di risultato, precisando valori di partenza e valori-obiettivo, ove necessario.

60 Secondo il documento di lavoro dei propri servizi, la Commissione prevede di raccogliere le informazioni necessarie per monitorare l'attuazione del programma e dello strumento di sostegno per l'Ucraina principalmente chiedendo informazioni ai beneficiari. La Corte osserva tuttavia che, per misurare l'aumento complessivo delle capacità di produzione di prodotti per la difesa all'interno dell'UE e la riduzione dei *lead time* di produzione, potrebbe essere necessario chiedere informazioni a imprese che non hanno necessariamente beneficiato del finanziamento del programma. La Corte osserva inoltre che il documento di lavoro dei servizi della Commissione²⁶ evidenzia una carenza di dati disponibili relativi alla DTIB in forza di considerazioni di sicurezza nazionale. Ciò limita la capacità della Corte di valutare la solidità delle modalità di monitoraggio contenute nella proposta.

61 Inoltre, la Corte non ha individuato indicatori di performance che riflettano specificamente gli obiettivi di promuovere l'interoperabilità e di standardizzare i sistemi di difesa in tutta l'UE. **La Commissione dovrebbe prendere in considerazione** l'introduzione di indicatori di performance che riflettano il conseguimento di tali specifici obiettivi d'intervento.

²⁶ Documento di lavoro dei servizi della Commissione, sezione 7, "What are the impacts of the preferred policy options?", C(2024) 4822.

62 La Corte osserva che la comunicazione congiunta sull'EDIS²⁷ comprende tre obiettivi principali:

- o gli Stati membri dovrebbero acquisire almeno il 40 % del materiale di difesa in modo collaborativo entro il 2030;
- o entro il 2030 il valore degli scambi commerciali intra-UE nel settore della difesa dovrebbe rappresentare almeno il 35 % del valore del mercato della difesa dell'UE;
- o gli Stati membri dovrebbero destinare almeno il 50 % dei loro investimenti per appalti nel settore della difesa nell'UE entro il 2030 e almeno il 60 % entro il 2035.

Tuttavia, tali indicatori non sono inclusi nella proposta. La Corte osserva che il sostegno finanziario nell'ambito dell'EDIP copre solo il periodo fino al 2027, ossia l'arco temporale dell'attuale quadro finanziario pluriennale. La Corte osserva inoltre che il conseguimento degli obiettivi dipenderà, in larga misura, dalle iniziative degli Stati membri. Tuttavia, per monitorare i progressi compiuti nell'attuazione dell'EDIS, **la Commissione dovrebbe considerare** di includere tali indicatori nelle attività di monitoraggio dell'EDIP e di fissare obiettivi intermedi per il 2027. Pur riconoscendo che tali indicatori potrebbero non riflettere esclusivamente gli effetti del programma, la Corte ritiene che siano comunque pertinenti per valutarne la performance.

63 Inoltre, considerando che il conseguimento dei valori-obiettivo dell'EDIS dipende dalle decisioni degli Stati membri in materia di appalti, **la Commissione dovrebbe anche considerare** di pubblicare, nell'ambito della valutazione finale del programma, una ripartizione dettagliata degli indicatori di performance per Stato membro.

64 Per quanto riguarda lo strumento di sostegno per l'Ucraina, **la Commissione e i colegislatori dovrebbero considerare** di aggiungere indicatori complementari per valutare i benefici ottenuti grazie a detto strumento. Questo perché l'indicatore proposto ("aumento del sostegno all'Ucraina") potrebbe non consentire alla Commissione di misurare fino a che punto lo strumento contribuisca alla modernizzazione della DTIB ucraina.

²⁷ Comunicazione della Commissione, "Una nuova strategia industriale europea per il settore della difesa: conseguire la prontezza dell'UE attraverso un'industria europea della difesa reattiva e resiliente", JOIN(2024) 10.

Osservazioni conclusive

65 A fronte del ritorno della guerra ad alta intensità nel continente europeo, il tema della difesa è venuto alla ribalta nell'agenda dell'UE. In questo contesto, la Commissione ha avanzato una proposta che istituisce il programma per l'industria europea della difesa (EDIP) per:

- a) sostenere la prontezza alla difesa dell'UE attraverso il rafforzamento dell'EDTIB, al fine di garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa;
- b) contribuire alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della DTIB ucraina.

A tal fine, la proposta istituisce il programma europeo per il settore industriale della difesa ("il programma") e lo strumento di sostegno per l'Ucraina, unitamente ad altre misure.

66 La Corte segnala che la dotazione finanziaria proposta di 1,5 miliardi di euro per il rafforzamento dell'EDTIB, congiuntamente al periodo di attuazione previsto di due anni, rischia di non essere commisurata agli obiettivi della proposta. Rileva l'importanza di definire indicatori di performance pertinenti e corredati di traguardi e obiettivi quantificati che riflettano quanto si possa realisticamente prevedere di conseguire entro la fine del 2027. Segnala inoltre l'importanza di elaborare una strategia di finanziamento a lungo termine nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale.

67 La Corte ritiene che alcuni meccanismi di rendicontabilità nella proposta andrebbero chiariti o rafforzati, anche per quanto concerne le disposizioni relative ai suoi diritti di audit. Si tratta di un aspetto di rilievo nel contesto dei complessi meccanismi di governance nel settore della difesa. È questo il caso, in particolare, quando il programma è attuato in regime di gestione indiretta, nel contesto di FAST, e quando l'esecuzione è affidata alle autorità ucraine.

68 La Corte indica che potrebbero essere necessarie disposizioni attuative complementari per il programma, onde fornire una solida base all'attuazione dell'EDIP e assegnare i fondi in modo mirato. In tutto il parere, la Corte ha illustrato i principali rischi individuati e formulato suggerimenti su come scongiurarli. Ha indicato, in particolare, la necessità di chiarire la metodologia specifica per i finanziamenti non collegati ai costi, i requisiti relativi all'ammissibilità delle azioni e dei costi, nonché i criteri di selezione per aggiudicare o attribuire i finanziamenti ai singoli progetti.

69 Infine, la Corte osserva che la proposta introduce disposizioni che conferiscono alla Commissione nuove competenze e diritti per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa nell'UE. Sottolinea, tuttavia, che per conseguire tale finalità saranno cruciali l'interesse degli Stati membri e la loro volontà di cooperare.

Riepilogo dei suggerimenti

Numero	Suggerimento	Riferimento nel parere (paragrafo)
Osservazioni di carattere generale		
1	La Commissione dovrebbe considerare di integrare l'EDIS con una strategia di finanziamento a lungo termine per l'EDTIB nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale.	15
2	La Commissione e i colegislatori dovrebbero considerare il rischio di sovrapposizioni e sfide nella conduzione delle valutazioni e degli audit che scaturisce da un quadro così complesso.	17
3	La Commissione e i colegislatori dovrebbero considerare di introdurre meccanismi di rendicontabilità specifici per l'attuazione del programma in Ucraina.	19, 48
Capo I – Disposizioni generali		
4	La Commissione e i colegislatori dovrebbero considerare di fornire definizioni aggiuntive all'articolo 2 della proposta al fine di assicurare un'attuazione uniforme.	39, 41, 43, 45, 51
Capo II		
Sezione 1: disposizioni generali applicabili al programma e allo strumento di sostegno per l'Ucraina		
5	La Commissione dovrebbe considerare di definire chiaramente nei programmi di lavoro le azioni sovvenzionate mediante finanziamenti non collegati ai costi, i traguardi per l'attuazione dell'azione e le conseguenze finanziarie ogniqualvolta non venga raggiunto un traguardo o un valore-obiettivo.	27
6	<p>Nel contesto delle azioni ammissibili destinatarie di finanziamenti non collegati ai costi, la Commissione dovrebbe considerare di chiarire:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ gli obblighi minimi di controllo per dimostrare che gli importi percepiti come sovvenzioni non superano l'importo totale dei costi ammissibili e non riguardano gli stessi costi, come previsto dall'articolo 7; 	28

Numero	Suggerimento	Riferimento nel parere (paragrafo)
	<ul style="list-style-type: none"> o la base dei costi da utilizzare per stimare il surplus di cui all'articolo 8; o la base dei costi da utilizzare per determinare il finanziamento massimo dell'UE di cui all'articolo 17; o le misure di controllo per fare in modo che sia verificato e confermato il rispetto delle norme nazionali e dell'UE. <p>(Articoli 3, 7, 8 e 17)</p>	
7	<p>La Commissione dovrebbe considerare di chiarire l'estensione delle attività ammissibili che possono beneficiare di finanziamenti non collegati ai costi. Dovrebbe inoltre considerare di chiarire i principi alla base delle stime dei costi utilizzate per valutare l'adeguatezza del sostegno di bilancio dell'UE sotto forma di finanziamenti non collegati ai costi e opzioni semplificate in materia di costi.</p> <p>(Articolo 3 e scheda finanziaria legislativa)</p>	29
Sezione 2: il programma		
8	<p>La Commissione e i colegislatori dovrebbero valutare la possibilità di introdurre l'obbligo esplicito per gli accordi di delega firmati dalla Commissione di affermare i diritti di audit della Corte.</p> <p>(Articolo 8)</p>	33
9	<p>La Commissione e i colegislatori dovrebbero considerare due aspetti: innanzitutto, se l'ambito di applicazione della deroga al principio di non retroattività, di cui all'articolo 8, sia adatto a conseguire l'obiettivo perseguito e, in secondo luogo, se sia opportuno, alla luce della tempistica di adozione della proposta.</p>	34

Numero	Suggerimento	Riferimento nel parere (paragrafo)
10	<p>La Commissione dovrebbe considerare di delineare la metodologia che prevede di utilizzare per determinare l'importo recuperabile che discende dai profitti realizzati dai beneficiari nell'ambito di azioni ammissibili a sostegno della produzione o della commercializzazione di prodotti per la difesa capaci di generare profitti.</p> <p>(Articolo 8)</p>	35
11	<p>La Commissione e i legislatori dovrebbero valutare se l'ambito di applicazione dell'eccezione di cui all'articolo 10, paragrafo 3, relativa all'uso di strutture situate in paesi terzi sia appropriato e coerente con il considerando 15 della proposta.</p>	36
12	<p>Per un sottoinsieme di attività ammissibili definite all'articolo 11 della proposta, la Commissione e i legislatori dovrebbero considerare di chiarire quali costi possano essere ammissibili nell'ambito del programma e se i finanziamenti possano essere utilizzati per coprire l'acquisto di materie prime e prodotti intermedi a fini di stoccaggio.</p>	37
13	<p>La Commissione e i legislatori dovrebbero considerare di stabilire chiare priorità ai fini dell'assegnazione dei fondi dell'UE ai singoli progetti.</p>	38
14	<p>La Commissione e i legislatori dovrebbero prendere in considerazione l'introduzione di ulteriori disposizioni attuative per quanto riguarda il meccanismo europeo di vendite militari, chiarendo le caratteristiche previste della piattaforma, la sfera di prodotti e imprese a cui è mirata e la gestione della piattaforma.</p> <p>(Articolo 14)</p>	40
15	<p>La Commissione e i legislatori dovrebbero considerare di introdurre l'obbligo di assicurare un sostegno finanziario a lungo termine quale prerequisito per la selezione dei progetti europei di interesse comune nel settore della difesa.</p> <p>(Articolo 15)</p>	42

Numero	Suggerimento	Riferimento nel parere (paragrafo)
16	La Commissione e i colegislatori dovrebbero considerare se l'ambito di applicazione della deroga di cui all'articolo 17 (principio di cofinanziamento) sia commisurato all'obiettivo dichiarato al considerando 18.	44
17	La Commissione e i colegislatori dovrebbero considerare di fornire criteri generali per la selezione dei beneficiari di FAST e spiegare in che modo tale fondo contribuirà al conseguimento degli obiettivi generali del programma. (Articolo 19)	46
18	La Commissione dovrebbe considerare di stabilire modalità di monitoraggio specifiche per FAST e per la condivisione dei rischi con gli investitori privati. (Articolo 19)	46
Sezione 3: lo strumento di sostegno per l'Ucraina		
19	La Commissione e i colegislatori dovrebbero considerare di includere disposizioni più dettagliate sulle pertinenti misure restrittive dell'UE che vanno a concorrere allo strumento di sostegno per l'Ucraina per consentire di determinare con precisione l'importo delle entrate con destinazione specifica esterne assegnate all'Ucraina. (Articolo 6)	47
Capo IV – Sicurezza dell'approvvigionamento		
20	La Commissione e i colegislatori dovrebbero considerare di ridurre l'ambito di applicazione della deroga che consente la consegna di beni e servizi prima della finalizzazione del contratto. (Articolo 35)	49
21	La Commissione dovrebbe considerare di inserire, nelle convenzioni di sovvenzione concluse con i beneficiari del programma, l'obbligo di rispondere alle richieste di dati formulate nell'ambito del monitoraggio dell'EDTIB da essa eseguito. (Articoli 40 e 41)	50

Numero	Suggerimento	Riferimento nel parere (paragrafo)
22	<p>La Commissione e i legislatori dovrebbero considerare di fornire una definizione più precisa di “eventi importanti”, chiarire la portata delle attività che gli Stati membri devono intraprendere e specificare quali informazioni vadano comunicate.</p> <p>(Articolo 42)</p>	51
23	<p>La Commissione e i legislatori dovrebbero considerare di chiarire quali “motivi” e “giustificazioni dettagliate” possono consentire a un’impresa di declinare le richieste di informazioni, gli ordini classificati come prioritari e le richieste classificate come prioritarie.</p> <p>(Articoli 46, 47 e 50)</p>	52
Capo V – Governance, valutazione e controllo		
24	<p>La Commissione e i legislatori dovrebbero considerare di rafforzare il contenuto dell’accordo quadro con l’Ucraina al fine di includere disposizioni attuative dettagliate.</p> <p>(Articolo 59)</p>	54
25	<p>La Commissione e i legislatori dovrebbero prendere in considerazione l’introduzione di un termine ultimo entro il quale finalizzare l’accordo quadro con l’Ucraina.</p> <p>(Articolo 59)</p>	55
26	<p>La Commissione e i legislatori dovrebbero considerare di effettuare un’unica valutazione <i>ex post</i> dei programmi relativi alla difesa, per contribuire a indirizzare eventuali azioni o investimenti ulteriori dopo il 2027 e di rinviare la valutazione finale dell’EDIP per tenere conto del lasso di tempo intercorso tra la pubblicazione della proposta e la sua adozione definitiva.</p> <p>(Articolo 66)</p>	58
Quadro di monitoraggio della performance		
27	<p>La Commissione dovrebbe considerare di fornire ai soggetti cui è affidata l’attuazione del programma di finanziamento dell’UE un elenco di indicatori chiave da utilizzare, che comprenda indicatori sia di realizzazione che di risultato, precisando valori di partenza e valori-obiettivo, ove necessario.</p>	59

Numero	Suggerimento	Riferimento nel parere (paragrafo)
28	La Commissione dovrebbe prendere in considerazione l'introduzione di indicatori di performance che riflettano il conseguimento degli obiettivi d'intervento di promuovere l'interoperabilità e di standardizzare i sistemi di difesa in tutta l'UE.	61
29	Nel monitorare il programma, la Commissione dovrebbe considerare di utilizzare gli indicatori chiave di performance dell'EDIS, di fissare obiettivi intermedi per il 2027 e di pubblicare, nell'ambito della valutazione finale del programma, una ripartizione dettagliata degli indicatori di performance per Stato membro.	62, 63
30	La Commissione e i legislatori dovrebbero considerare di aggiungere indicatori complementari per valutare i benefici ottenuti grazie allo strumento di sostegno per l'Ucraina.	64

Suggerimenti di redazione

70 A seguito dei suggerimenti di cui sopra, la Corte propone di apportare alcune modifiche specifiche al testo della proposta, come illustrato nella *figura 1* seguente.

Figura 1 – Modifiche suggerite, con osservazioni

Testo della proposta	Modifica suggerita	Osservazioni
Articolo 2	Si suggerisce di elencare le voci in ordine alfabetico.	
Articolo 10, paragrafo 5 La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 57 in merito ai soggetti giuridici considerati ammissibili ai sensi del presente paragrafo.	La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 58 in merito ai soggetti giuridici considerati ammissibili ai sensi del presente paragrafo.	Riferimento errato.
Articolo 11, paragrafo 6 Per le attività di cui al paragrafo 2, al paragrafo 3, lettera d), e al paragrafo 55, lettera a)	Per le attività di cui al paragrafo 2, al paragrafo 3, lettera d), e al paragrafo 5 , lettera a)	Riferimento errato.
Articolo 14, paragrafo 3 Qualora gli stati membri effettuino appalti congiunti di quantità supplementari o concorrano attraverso contributi in natura al rafforzamento di un pool per la prontezza industriale nel settore della difesa di cui al paragrafo 2, lettera b)	Qualora gli Stati membri effettuino appalti congiunti di quantità supplementari o concorrano attraverso contributi in natura al rafforzamento di un pool per la prontezza industriale nel settore della difesa di cui al paragrafo 1 , lettera b)	Riferimento errato.

Testo della proposta	Modifica suggerita	Osservazioni
<p>Articolo 17, paragrafo 3</p> <p>Il programma di lavoro stabilisce ulteriori dettagli, compresi, se del caso, i tassi di finanziamento maggiorati di cui al paragrafo 3.</p>	<p>Il programma di lavoro stabilisce ulteriori dettagli, compresi, se del caso, i tassi di finanziamento maggiorati di cui al paragrafo 2.</p>	<p>Per rendere il riferimento inequivocabile.</p>
<p>Articolo 47, paragrafo 5</p> <p>Qualora declini l'ordine classificato come prioritario, l'impresa fornisce alla Commissione una giustificazione dettagliata.</p>		<p>Nella versione inglese, il termine "hereor" è poco chiaro.</p>
<p>Articoli 59, 63 e 64</p> <p>Questi articoli fanno riferimento ad articoli del regolamento finanziario che saranno modificati con la sua rifusione.</p>	<p>Per coerenza con i riferimenti fatti in altri articoli alla rifusione del regolamento finanziario, si suggerisce di aggiornare i riferimenti contenuti in questi articoli.</p>	<p>È necessario aggiornare i riferimenti.</p>

Il presente parere è stato adottato dalla Sezione III, presieduta da Bettina Jakobsen, Membro della Corte dei conti europea, a Lussemburgo, nella riunione del 24 settembre 2024.

Per la Corte dei conti europea



Tony Murphy
Presidente

Allegati

Allegato I – Panoramica dell'assetto istituzionale europeo in materia di difesa

Organismo dell'UE	Composizione	Missione	Governance	Mandato di audit
Servizio europeo per l'azione esterna <i>SEAE</i>	Tutti gli Stati membri dell'UE	<ul style="list-style-type: none"> ○ Condurre la PESC. ○ Coordinare le azioni esterne dell'UE. ○ Assicurare, di concerto con l'AED, la funzione di segretariato ai fini di una cooperazione strutturata permanente. 	Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza	Corte dei conti europea
Agenzia europea per la difesa <i>AED</i>	Tutti gli Stati membri dell'UE	<ul style="list-style-type: none"> ○ Individuare i requisiti operativi. ○ Individuare e attuare misure per rafforzare la base industriale e tecnologica del settore della difesa. ○ Partecipare alla definizione di una politica europea in materia di capacità e armamenti. ○ Assicurare, di concerto con il SEAE, la funzione di segretariato ai fini di una cooperazione strutturata permanente con il SEAE. 	<p>Consiglio europeo</p> <p>Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza</p>	Collegio di revisori

Organismo dell'UE	Composizione	Missione	Governance	Mandato di audit
DG Industria della difesa e spazio <i>DG DEFIS</i>	Tutti gli Stati membri dell'UE	<ul style="list-style-type: none"> Attuare il programma spaziale dell'UE. Assicurare un'industria della difesa innovativa e competitiva. 	Commissione europea	Corte dei conti europea
Cooperazione strutturata permanente <i>PESCO</i>	Tutti gli Stati membri dell'UE, tranne Malta.	<ul style="list-style-type: none"> Sviluppare capacità di difesa. Offrire una capacità operativa ricorrendo a mezzi civili e militari. 	Consiglio europeo Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza	Meccanismi di audit a cura degli Stati membri
Strumento europeo per la pace	Tutti gli Stati membri dell'UE	<ul style="list-style-type: none"> Azione di finanziamento nel quadro della politica estera e di sicurezza comune 	Consiglio europeo	Collegio di revisori

Allegato II – Deroghe al regolamento finanziario

Deroghe al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (“regolamento finanziario”)

Proposta di “regolamento che istituisce il programma per l’industria europea della difesa e un quadro di misure per garantire la disponibilità e l’approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa”		“Regolamento finanziario” Titolo dell’articolo
Articolo nel quale compare una deroga	Finalità della deroga	
Articolo 5, paragrafo 5	Le entrate e i rimborsi provenienti dagli strumenti finanziari istituiti a norma del regolamento costituiranno entrate con destinazione specifica per il programma.	Articolo 209 Principi e condizioni applicabili agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio
Articolo 8, paragrafo 3	Per le attività ammissibili volte a promuovere l’industrializzazione e la commercializzazione dei prodotti per la difesa, qualora un beneficiario di una sovvenzione realizzi un profitto, la Commissione può tenere conto del finanziamento degli Stati membri per determinare l’importo recuperabile della sovvenzione.	Articolo 192 Principio del divieto del fine di lucro
Articolo 8, paragrafo 4 Considerando 23	I contributi finanziari a valere sul bilancio dell’UE possono riguardare azioni avviate e costi sostenuti prima della data di presentazione delle proposte in risposta al programma di lavoro annuale, a condizione che le azioni siano state avviate dopo il 5 marzo 2024 e non siano state completate prima della firma della convenzione di sovvenzione.	Articolo 193 Principio di non retroattività

Proposta di “regolamento che istituisce il programma per l’industria europea della difesa e un quadro di misure per garantire la disponibilità e l’approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa”		“Regolamento finanziario” Titolo dell’articolo
Articolo nel quale compare una deroga	Finalità della deroga	
17 Considerando 18	Il programma può finanziare fino al 100 % dei costi ammissibili, ad eccezione delle attività connesse all’accelerazione dell’adattamento alle trasformazioni strutturali da parte della capacità di produzione di prodotti per la difesa.	Articolo 190 Cofinanziamento
Articolo 35, paragrafo 3	In caso di estrema urgenza, la Commissione europea può chiedere la consegna dei beni o dei servizi a partire dalla data di invio dei progetti di contratto risultanti dalla procedura di appalto.	Articolo 172 Esecuzione e modifiche del contratto

Deroghe alla proposta di rifusione del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046

Proposta di “regolamento che istituisce il programma per l’industria europea della difesa e un quadro di misure per garantire la disponibilità e l’approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa”		“Regolamento finanziario (rifusione)” Titolo dell’articolo
Articolo nel quale compare una deroga	Finalità della deroga	
Articolo 35, paragrafo 1	L’Ucraina può chiedere alla Commissione europea di partecipare a un appalto congiunto o di agire come centrale di committenza per conto degli Stati membri interessati.	Articolo 168 Procedure di appalto

Abbreviazioni

AED: Agenzia europea per la difesa

ASAP: *act in support of ammunition production* (regolamento sul sostegno alla produzione di munizioni)

DTIB: *defence technological and industrial base* (base industriale e tecnologica di difesa)

EDIDP: *European defence industrial development programme* (programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa)

EDIP: *European defence industry programme* (programma per l'industria europea della difesa)

EDIRPA: *European defence industry reinforcement through common procurement act* (strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni)

EDIS: *European defence industrial strategy* (strategia industriale europea della difesa)

EDTIB: *European defence technological and industrial base* (base industriale e tecnologica di difesa europea)

FAST: *Fund to Accelerate defence Supply chains Transformation* (fondo per accelerare la trasformazione delle catene di approvvigionamento della difesa)

FED: Fondo europeo per la difesa

PESC: politica estera e di sicurezza comune

SWD: *Staff working document* (documento di lavoro dei servizi della Commissione)

DIRITTI D'AUTORE

© Unione europea, 2024

La politica di riutilizzo della Corte dei conti europea è stabilita dalla [decisione della Corte n. 6-2019](#) sulla politica di apertura dei dati e sul riutilizzo dei documenti.

Salvo indicazione contraria (ad esempio, in singoli avvisi sui diritti d'autore), il contenuto dei documenti della Corte di proprietà dell'UE è soggetto a licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale \(CC BY 4.0\)](#). Ciò significa che, in linea generale, ne è consentito il riutilizzo, a condizione che sia citata la fonte in maniera appropriata e che siano indicate le eventuali modifiche. In caso di riutilizzo del materiale della Corte, il significato o il messaggio originali non devono essere distorti. La Corte dei conti europea non è responsabile delle eventuali conseguenze derivanti dal riutilizzo del proprio materiale.

Se un contenuto specifico permette di identificare privati cittadini (ad esempio nelle foto che ritraggono personale della Corte) o se include lavori di terzi, è necessario chiedere un'ulteriore autorizzazione.

Ove concessa, tale autorizzazione annulla e sostituisce quella generale già menzionata e indica chiaramente ogni eventuale restrizione dell'uso.

Per utilizzare o riprodurre contenuti non di proprietà dell'UE, può essere necessario richiedere un'autorizzazione direttamente ai titolari dei diritti.

Il software o i documenti coperti da diritti di proprietà industriale, come brevetti, marchi, disegni e modelli, loghi e nomi registrati, sono esclusi dalla politica di riutilizzo della Corte.

I siti Internet istituzionali dell'Unione europea, nell'ambito del dominio europa.eu, contengono link verso siti di terzi. Poiché esulano dal controllo della Corte, si consiglia di prender atto delle relative informative sulla privacy e sui diritti d'autore.

Uso del logo della Corte dei conti europea

Il logo della Corte dei conti europea non deve essere usato senza previo consenso della stessa.

PDF	ISBN 978-92-849-3210-8	ISSN 1977-5709	doi:10.2865/0939602	QJ-01-24-008-IT-N
-----	------------------------	----------------	---------------------	-------------------